

**DUE IDEE DI GIUSTIZIA:
PARLAMENTO E CORPO POLITICO NELLA FRANCIA D'ANTICO REGIME**

FRANCESCO GIRASOLI*

Abstract: this article aims to investigate the close relationship between the idea of body politic and jurisdiction in Old Regime France. By analyzing the role of the Parliament of Paris, and the political-juridical tradition linked to it, we come to understand how the French approach to the theory of the «king's two bodies» can be found in the idea of sovereign justice. Representing the king in judgments, judging as if he was present, being one with his body, are devices that lead Parliament and its counterparts to dispossess the sovereign of his direct ability to administer justice personally, transforming him into a simple receptacle of sovereignty. Thus, the appearance of the institution of Cassation takes on the appearance of a first reaction to this state of affairs, with the affirmation of the king as legislator and exclusive interpreter of the law.

Keywords: Parliament – organicism – *fiction iuris* – *justice déléguée* – *justice retenue*

1. Un problema terminologico e sostanziale: quale giustizia?

Nella sterminata storiografia che si è occupata della natura giurisdizionale della monarchia francese, hanno trovato fortuna le formule: *justice déléguée* (giustizia delegata) e *justice retenue* (giustizia ritenuta)¹. Con queste due espressioni si sono indicati rispettivamente tutti quegli atti giudiziari che il sovrano esercitava a mezzo di *officiers de justice*, ossia di delegati, e tutti quelli che invece rimanevano di sua pertinenza, quale capo e fonte della giustizia (*rex fons iustitiae*)². Non importa qui insistere sull'apparato

* Francesco Girasoli, Dottore in Storia e Civiltà, Università degli Studi di Pisa. E-mail: f.girasoli28@gmail.com

¹ Per ogni riferimento generale sull'uso di questa terminologia e altre nozioni sull'Antico regime francese, si vedano i classici: F. Olivier-Martin, 1950, (rist. 1988); R. Mousnier, 1974; Ph. Sueur, 1989.

² La metafora risaliva alla tradizione giuridica italiana della glossa e del commento. Così, per esempio, Baldo degli Ubaldi, 1536, *De allodiis*, 11, 72: «apparet iurisdictiones esse apud cesarem tanquam apud fontem a quo fluunt et refluent: sicut flumina ad marem fluunt». In Francia lo ritroviamo nel primo '500, a cominciare da Claude de Seyssel, 1573 (1544), epistola dedicatoria: «[...] le Rois, qui sont la fontaine et la source de laquelle fluent et descendent tous les ruisseaux de bonne police et de justice». Trad. it: «[...] I re, che sono

simbolico, retorico e dottrinale che consacrò il re francese *Grand Justicier du Royaume*. È infatti assodato che tutto lo sforzo accentratore della monarchia capetingia passò attraverso l'imposizione di una giurisdizione regia, sempre più capillare e strutturata, al cui vertice il sovrano, e il suo consiglio, rappresentavano il grado apicale. Grazie ai romanisti – i cosiddetti *légistes* – si afferma ben presto (XIV secolo) l'adagio per cui «tout justice émane du Roi». In questa concezione giudiziaria della monarchia, in cui giudicare è sinonimo di governare³, la legislazione passa non solo in secondo piano, ma è considerata una «costola» della giurisdizione. Essa rimane da intendersi come una prerogativa regia finalizzata ad assicurare la giustizia tramite buone leggi⁴. *Jurisdictio* e *imperium* si trovano compenstrate in modo inscindibile presso tutte le magistrature, proprio perché il sovrano le riunisce presso di sé al vertice dell'ordinamento⁵.

Le formule di *justice déléguée* e *justice retenue* si spiegano dunque come utili strumenti di sintesi, al servizio della storiografia, per mettere ordine in un panorama istituzionale variegatissimo, in cui il conflitto politico rimetteva sempre in discussione la giurisdizione del sovrano e delle sue corti di giustizia. Proprio all'interno di questo conflitto, le due espressioni non segnalano soltanto due insiemi di istituzioni e istituti giuridici, ma anche i protagonisti della contesa. La *justice déléguée* è rappresentata anzitutto dai giudici del Parlamento di Parigi – e dai suoi omologhi provinciali – composto da membri della nobiltà di toga (*noblesse de robe*), possessori di cariche venali che li rendeva inamovibili dal loro *office*⁶. La *justice retenue*, di contro, è la giurisdizione straordinaria e speciale che il re si riserva ed esercita – di persona o meno – nel suo *Conseil*, composto da ministri, consiglieri e *maîtres des requêtes*, tutti revocabili *ad nutum*⁷.

Fra questi due apparati si consuma tutta la dialettica e il dibattito giuspubblicistico della Francia d'Antico regime. L'idea per cui il sovrano non dovesse interferire con l'ordinaria giurisdizione – se non per rimuovere oggettivi ostacoli al suo buon corso, come nei casi di dolo del giudice o di conflitto di attribuzione fra tribunali – sta alla base della «giustizia cetuale», esercitata dagli *officiers de justice*. Le cosiddette *cours souveraines*⁸, infatti, così chiamate perché intitolate del potere di sentenziare in ultima istanza (*en*

la fonte e la sorgente dalla quale sgorgano e discendono tutti i rivoli del buon governo e della giustizia».

³ Cfr., W.F. Church, 1941, 161.

⁴ «Le devoir royal de justice – ha spiegato l'Olivier-Martin – implique pour le roi la prérogative de prendre des mesures générales et durables pour l'administration de la justice et, plus largement, pour assurer le maintien de la paix et de la prospérité intérieures» ID, 1950, 216. Trad. it: «Il dovere regio di rendere giustizia implica per il re la prerogativa di adottare misure generali e durature per la buona amministrazione della giustizia e, più largamente, per assicurare il mantenimento della pace e della prosperità del paese».

⁵ Cfr. M. Caravale, 1994, 524. Per il problema più vasto della giurisdizione contrapposta alla nascente idea di amministrazione, si veda E. Hinrichs, 1982, 199-227.

⁶ Tra i *parlemens* d'Antico regime e la venalità degli uffici intercorre un legame strettissimo, e chiama in causa una bibliografia amplissima. Opere generali di riferimento, oltre alle già citate, sono rispettivamente: É. Maugis, 1913; J.H. Shennan, 1968; P. Alatri, 1977; S. Hanley, 1983; G. Pagès, 1973, 227-244; R. Mousnier, 1971; S. Mastellone, 1972.

⁷ Segnaliamo le opere dedicate più note: N. Valois, 1888; R. Mousnier, 1970; M. Antoine, 1970.

⁸ Corti sovrane erano i parlamenti, le *Chambres des Comptes*, le *Cours des aides*, e il *Grand Conseil*.

dernier ressort), pur essendo corti regie, divennero espressione di una giustizia professionale indipendente e territoriale, la quale difendeva consuetudini e privilegi provinciali, e con essi i principi di equità e certezza del diritto. Al punto che è possibile rinvenire, in questa forma di resistenza, l'idea della «naturalità del giudice», da contrapporsi ad ogni altro tribunale istituito *ad hoc* dal sovrano o a qualunque giurisdizione feudale ed ecclesiastica⁹.

A tutto ciò si contrappone la volontà accentratrice del *Conseil du roi*, organo politico e amministrativo, che tramite la *justice retenue* dispiega tutta una serie di interventi straordinari per influenzare politicamente le scelte giudiziarie: avocazione dei casi, nomina di giudici *par commission*, cassazione diretta delle sentenze. L'obiettivo principale era unificare o reprimere una giurisprudenza troppo espansiva, e con ciò assicurare il rispetto della legge – le *ordonnances*, gli *édits* e le *déclarations* – e della procedura civile e penale. Altrettanto spesso, tuttavia, si trattava di sottrarre materie delicate alla giustizia ordinaria per affidarle a organi più sensibili alle esigenze del sovrano, e da lui dipendenti per favori e carriera.

Ebbene, così presentate, le formule *justice déléguée* e *justice retenue* appaiono disposte gerarchicamente – la prima inferiore alla seconda – secondo un'idea tipicamente moderna e piramidale della giurisdizione. Sono espressioni che si rifanno ad un criterio descrittivo e ordinativo, le quali vanno incontro alle esigenze dello storico quando vuole fotografare i rapporti tra le istituzioni di una data epoca. Eppure – e qui comincia la nostra indagine – l'idea che esistesse una giustizia propriamente delegata, e come tale dipendente dalla delega sovrana, è già un'impostazione filtrata ideologicamente. Jacques Krynen, autore di un corposo studio sull'ideologia della magistratura francese, ha fatto presente come *justice déléguée* e *justice retenue* siano utili invenzioni degli storici del diritto a scopo pedagogico, ma che siano inservibili per comprendere le effettive categorie di pensiero del tempo¹⁰. Esse risentono del desiderio – si pensi a Tocqueville – di rintracciare le continuità tra Antico regime ed evo contemporaneo, e quindi di osservare come l'unità della giurisdizione, propria della statualità moderna, avesse un lungo percorso preparatorio alle spalle.

Tuttavia, ci pare che l'utilizzo della coppia *justice déléguée-justice retenue*, in senso lato, può ancora essere interessante come cartina di tornasole per dimostrare che, a

⁹ In tal senso, il ricco volume di P. Alvazzi del Frate, 1999.

¹⁰ J. Krynen, 2009, I, 67: «Une telle tâche requiert de se défaire de l'interprétation classique, mais erronée, voyant dans le Parlement une cour exerçant par délégation la justice souveraine. Le concept de 'justice déléguée' est une création des historiens de la justice, commode, car pédagogiquement opposable à celui de la 'justice retenue', autre création. Jusqu'à preuve contraire, ni l'un ni l'autre, croyons-nous, ne fait partie de la langue politique ou administrative du temps...». Trad. it: «Un tale compito richiede di sbarazzarsi della classica, ma errata, interpretazione che vede nel Parlamento un tribunale che amministra la giustizia sovrana tramite delega. Il concetto di 'giustizia delegata' è una creazione degli storici del diritto, conveniente, poiché pedagogicamente contrapponibile a quello di 'giustizia ritenuta', un'altra creazione. Fino a prova contraria, nessuno dei due, crediamo noi, fa parte del linguaggio politico o amministrativo dell'epoca...».

seconda del modello teorico cui si fa riferimento, l'una escludeva o includeva l'altra. Nei fautori del cosiddetto assolutismo regio, ritroviamo costante il bisogno di ribadire come i magistrati delle *cours souveraines* non fossero «proprietari», a pari titolo con il re, della *iurisdictio*; al contrario, i fautori di un modello di monarchia «limitata» enfatizzarono fino al XVIII secolo una sorta di identità – verrebbe quasi da dire consustanzialità – tra il Parlamento e il sovrano. Nel primo impianto teorico, il ruolo della *justice déléguée* viene esaltato come gerarchicamente inferiore alla *justice retenue*, essendo quest'ultima la giurisdizione speciale «di grazia», che il sovrano non condivide con i parlamenti e con cui può sovrascrivere i loro provvedimenti. Nel secondo, invece, questa distinzione non ha alcun senso poiché, secondo i togati, esisteva un'unica *justice royale*, che il Parlamento esercitava sovranamente non a nome del re, ma addirittura come se esso fosse il re.

In questa idea di «sovranità collegiale»¹¹, e perciò di condivisione della regalità, il re e il suo *Conseil* intervengono solo quando strettamente necessario. Inutile dire che i casi di «intromissione lecita» erano quelli privi di qualunque rilevanza politica, e quindi non comprendevano le avocazioni d'autorità, l'istituzione di giurisdizioni concorrenti e le cassazioni delle sentenze, contro cui si levano lamentazioni, proteste e sabotaggi. Proprio l'istituto della cassazione sarà qui oggetto di un'attenzione finale, dal momento che esso nacque alla luce di questa storia conflittuale e senza precedenti nel diritto romano, segnalando con ciò la fine della tradizione costituzionale medievale e la matura volontà del sovrano di farsi interprete d'ultima istanza delle leggi.

2. Il Parlamento, parte del corpo del re

Che cosa si intende quando si afferma che il Parlamento di Parigi si credeva consustanziale al sovrano? La questione non venne mai propriamente codificata, rimanendo qualcosa a metà fra un espediente retorico, una teoria costituzionale e un'incompiuta speculazione giuridica. Eppure, essa si ripresentò ciclicamente, camuffata ogni volta sotto un nuovo lessico politico. Il 3 marzo 1766, durante una *séance royale*, Luigi XV pronunciava il celebre *Discours de la Flagellation*, ritornando per l'ennesima volta sull'antica questione, stavolta espressa tramite argomenti curiosamente chiari e perentori¹². All'apice dello scontro tra Corona e parlamenti nel XVIII secolo, il sovrano francese proclamava:

«[...] Che soltanto nella mia persona risiede il potere sovrano, il cui carattere peculiare è lo spirito di consiglio, di giustizia e di ragione; che soltanto da me le mie corti traggono esistenza e autorità; che la pienezza di tale autorità, che esse esercitano esclusivamente in mio nome, rimane sempre in me e il suo uso non può mai essere rivolto contro di me; che a me soltanto

¹¹ J. Krynen, 2009, I, 223.

¹² Sulle vicissitudini che condussero al 3 marzo 1766 si vedano i lavori di J. Egret, 1970; M. Antoine, 1989; E. Rusquec, 1997.

appartiene il potere legislativo, senza dipendenze, né spartizioni; che soltanto grazie alla mia autorità i magistrati delle mie corti procedono, non alla formazione, ma alla registrazione, pubblicazione ed esecuzione della legge, e che è loro permesso di farmi rimostranze ciò che è dovere di buoni e fedeli consiglieri; che l'ordine pubblico emana interamente da me e che i diritti e gli interessi della Nazione [...] sono necessariamente uniti con i miei e risiedono esclusivamente nelle mie mani...»¹³.

Si è detto che la laconicità di questo discorso fu la «definizione ambiziosa ma crepuscolare dell'assolutismo»¹⁴. Tuttavia, se lo leggiamo tenendo presenti le ragioni ideologiche che contrapponevano i togati al sovrano, ci rendiamo conto che i temi trattati sono tutt'altro che generalisti. Ogni frase riguarda argomenti molto specifici, ed ha cura di precisare tutte le sfumature possibili della medesima tesi, assumendo l'aspetto – più che di un proclama politico – di una *summa* di postulati teologici, ripetuti *ad nauseam* contro degli ostinati ed impenitenti eretici. Il vocabolario è altamente indicativo: «nella mia persona», «soltanto da me», «sempre in me», «mie corti», «mio nome», «in me», «a me», «da me», «mie mani»; il compulsivo riferimento alla persona regale evidenzia la netta volontà di elevarla e separarla – quale fonte originale di ogni potere pubblico – senza lasciare adito a teorie di condivisione della sovranità. Luigi XV, un re che in questo caso parla di se stesso alla prima persona e non al plurale maiestatis – «moi» anziché «nous»¹⁵ – ci introduce al cuore del problema. Quando denuncia che la pienezza dell'autorità non può essere usata contro di lui – «contre moi» – dal momento che essa trova *in* lui la propria origine, egli affronta di petto un dilemma vecchio come la monarchia stessa. Ma a cosa si riferisce di preciso? Anzitutto al potere di fare le leggi, che in questa sede funge da ottimo punto di partenza.

Il Parlamento è titolare del potere di verifica (*verification*) di tutti gli atti regi aventi valore di legge (*lettres patentes*), la cui mancata registrazione (*enregistrement*) ne impedisce l'entrata in vigore. Specialmente in ambito di legislazione fiscale, questo

¹³ «[...] Que c'est en ma personne seule que réside la puissance souveraine, dont le caractèr propre est l'esprit de conseil, de justice et de raison; que c'est moi seul que mes cours tiennent leur existence et leur autorité; que la plénitude de cette autorité, qu'elles n'exercent qu'en mon nom, demeure toujours en moi, et que l'usage n'en peut jamais être tourné contre moi; que c'est a moi seul qu'appartient le pouvoir législatif sans dépendance et sans partage; que c'est par ma seule autorité que les officiers de mes cours procèdent, non à la formation, mais à l'enregistrement, à la publication, à l'exécution de la loi, et qu'il leur est permis de me remontrer ce qui est du devoir de bons et utiles conseillers; que l'ordre public tout entier émane de moi et que les droits et les intérêts de la Nation [...] sont nécessairement unit avec les miens et ne reposent qu'en mes mains...». Il discorso è riportato per intero nelle *Remonstrances du Parlement de Paris au XVIIIe siècle*, pubblicate da J. Flammermont, 1895, II, 556-557.

¹⁴ «Définition ambitieuse mais crépusculaire de l'absolutisme», E. Le Roy Ladurie, 1991, 442.

¹⁵ L'osservazione è di D. Teyssie, 1995, 118-127. Con il plurale maiestatis il sovrano francese è solito indicare non solo se stesso, ma soprattutto la collettività degli organi che agiscono in suo nome. La decisione di parlare alla prima persona avrebbe, dunque, l'effetto di opporre ad un principio corporativo, uno personalistico, sancendo la definitiva singolarità del detentore della sovranità. Qui ci sembra sensato suggerire che questa retorica all'insegna dello «scorporo» abbia molto in comune con le categorie di corpo naturale e corpo politico del sovrano. Luigi XV, tramite la penna dei suoi consiglieri, avrebbe dunque cercato di rimodulare l'idea di corpo politico espungendo da questo il Parlamento, che riteneva, come vedremo, di farne parte integralmente.

caposaldo del diritto pubblico francese rappresentava la bestia nera del governo, e il cardine attorno a cui ruotavano tutte le relazioni di potere tra Parlamento e *Conseil du Roi*, nonché le attività negoziali tra ministri e fazioni di corte, che oggi siamo soliti chiamare *lobbies*¹⁶. Le altre *cours souveraines* sono del pari intitolate di questo potere di confermare o meno le disposizioni del sovrano, ma la *Cour* parigina è per ordine di precedenza la prima a dover registrare le leggi, ed è perciò capace di influenzare il sentimento di resistenza dei parlamenti provinciali, nel bene e nel male.

Questa interferenza nella legislazione è ciò a cui Claude de Seyssel, nella sua *Grand Monarchie* (1519), dette il nome proverbiale di «freno della giustizia»¹⁷. Essa, infatti, è «il principale dono e ufficio»¹⁸ che il re detiene per conto di Dio, ed è attraverso essa che si fanno buone leggi, secondo la massima «Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi» (*D. 1, 1, 10*). Rendere a ciascuno il suo è un «debito», che il sovrano ha in modo permanente nei confronti di Dio e dei sudditi, da espletare tramite leggi e sentenze. Nella *déclaration* del 1498 Luigi XII dice di se stesso: «Noi siamo debitori di giustizia verso i nostri sudditi»¹⁹. Il re, infatti, secondo una dottrina ambigua ma consolidata, è un sovrano sopra ma anche sotto la legge (*sub lege*), che incontra dei limiti. Egli deve governare rispettando le leggi fondamentali del regno e le grandi *ordonnances* dei suoi predecessori. La filosofia scolastica, soprattutto con Tommaso d'Aquino, dà una prima sistematizzazione del diritto, sancendo che il principe non può mai agire contro i capisaldi del diritto divino e del diritto naturale, ed è tenuto a legiferare secondo principi meta-giuridici che sono insiti nella ragionevolezza del diritto romano e nella saggezza della Sacra Scrittura. *Ratio, aequitas, utilitas*, sono le caratteristiche più importanti che servono ad accertare la validità del diritto positivo, e che rappresentano l'idea di «limite» che informava il costituzionalismo medievale. I Glossatori, i commentatori, i giurisperiti dell'Umanesimo, e così i giuristi dei secoli XVII-XVIII, avrebbero continuato a insistere sull'armonizzazione del frammento ulpiano «Princeps legibus solutus est» (*D. 1. 3, 31*) con le costituzioni *Digna Vox* (*C. 1, 14, 4*) e *Humanum esse* (*C. 1, 14, 8*), che invece prevedevano un sovrano sottomesso alle leggi e volenteroso di agire di concerto con il

¹⁶ Tra i volumi più ricchi e completi sull'argomento si trova certamente A. Alimento, 1995.

¹⁷ «Le second frein est la justice, laquelle sans point de difficulté est plus auctorisée en France qu'en nul autre pais du monde que lon sçache, mesmement à cause des parlemens qui ont esté instituez principalement pour ceste cause, et à ceste fin de refréner la puissance absolue dont voudroient user les Roys...», C. de Seyssel, 1558 (1519), 11b-12a. Trad. it: «Il secondo freno è la giustizia, che senza dubbio è quello più autorevole in Francia che in qualsiasi altro paese del mondo che si conosca, soprattutto a causa dei parlamenti che sono stati istituiti principalmente per questo scopo, ossia frenare il potere assoluto che i re vorrebbero utilizzare...».

¹⁸ Così il *président* Charles Guillart il 24 luglio 1527, in T. Godefroy, 1649, II, 467.

¹⁹ «Nous sommes débiteur de justice à nos sujets», E. Laurière, 1729-1843, XXI, 56. Così anche nella grande rimostranza del 1489, il cui inizio recita: «Premièrement, que ses Très-Chrétiens [...] roys de France [...] tiennent de Dieu leur royaume et ne reconnoissent autre souverain que Dieu, par quoy ils estoient et sont débiteurs de justice», É. Maugis, 1913, I, 374-379. Trad. it: «In primo luogo, che i cristianissimi re di Francia ricevono da Dio il loro regno e non riconoscono altro sovrano che Dio stesso, perciò essi erano e sono debitori di giustizia». L'espressione fu mutuata dal *Corpus iuris Canonici* (Innocenzo III, c. 11, X, 2, 2).

senato²⁰.

La presunzione per cui il sovrano agisse sempre come il mediatore tra diritto naturale e diritto positivo – legge animata sulla terra (*lex animata*)²¹, come scrisse Egidio Romano († 1316) – si trasformò ben presto da certezza a principio di cui farsi attivamente garanti. Ne è l'esempio il commento del giurista napoletano Matteo d'Afflitto († 1523), nel passaggio in cui sentenza: «raro princeps iurista invenitur», raramente si troverà un principe giurista. Ma la triste scoperta, per così dire, era assai anteriore. Mentre nel XIV secolo andava prendendo piede l'espressione romano-canonica che recitava come il principe, o il Papa, avesse «omnia iura in scrinio pectoris» – e cioè che possedesse tutte le cognizioni giuridiche per legiferare – Cino da Pistoia († 1336) metteva in guardia dal prendere troppo alla lettera questa suggestione. Il «petto» del re, diceva, non doveva intendersi come la sua interiorità o volitività, ma al contrario come l'insieme dei dottori che lo consigliavano, la sua *Curia regis*²². È da questa metafora organologica fondamentale che, successivamente, provenne la *fictio vera* e propria di Matteo d'Afflitto, per cui i consiglieri sono «pars corporis regis»²³, un'estensione del corpo politico del sovrano. Il re, dunque, legifera «ex certa scientia»²⁴ – ossia con piena legalità – solo quando è nel suo Consiglio. In Francia, però, la parola *Conseil* non fu semplicemente l'evoluzione della *Curia regis*, poiché quest'ultima si suddivise in un organo giudiziario stanziale – il Parlamento di Parigi – e un altro che rimase presso il sovrano (il *Conseil*). Ma mentre quest'ultimo aveva una composizione variegata e si contentava di consigliare il sovrano come tutti i *grandi* del regno avevano sempre fatto, il primo si componeva soprattutto di giuristi, e acquisì uno spirito di corpo²⁵ incentrato sulla collezione, il rispetto e la formalizzazione del diritto. Divenne, insomma, un «deposito delle leggi», come lo chiamò Montesquieu.

Fino al Cinquecento, l'espressione «pars corporis regis» conobbe fortuna in tutta la trattatistica, e divenne indicativa dell'analogia che si iniziò a fare tra Parlamento e Senato di Roma. Infatti, ancor prima della fioritura degli studi antiquari nel Rinascimento, l'influenza del modello istituzionale del Basso Impero era già fortissima grazie alla lettura del *Corpus iuris civilis* di Giustiniano. Al suo interno, due voci del *Codex* riportavano sia che l'imperatore considerava il senato parte del suo corpo (C. 9. 8. 5 *Quisquis*), sia che i

²⁰ Su questi temi classici del pensiero politico: D. Quaglioni, 1994; Id., 2008; K. Pennington, 1993.

²¹ «Princeps vero est quaedam animata lex. [...] Debet etiam Rex esse tantae iustitiae, & tantae aequitas, vt possit ipsas leges dirigere», Egidio Romano, 1607 (1280), pars. II, lib. I, cap. XII, 79-80; «Sciendum est regem & quemlibet principantem esse medium inter legem naturalem & positivam ...», *ivi.*, pars. II, lib. III, cap. XXIX, 532-33.

²² E.H. Kantorowicz, 2012 (1957), 150-152, nn. 191-199. «Quod [princeps debet habere omnia iura in scrinio sui pectoris] non intelligas ad litteram [...] sed intellegi debet in scrinio sui pectoris, id est, in curia sua, quae debet egregiis abundare Doctoribus, per quorum ora loquatur iuris religiosissimus princeps», Cino da Pistoia, 1547 (1314), 367r.

²³ E.H. Kantorowicz, 2012, *ibidem*: «Quia isti [i consiglieri della *curia regis*] tale consilii sunt pars corporis ipsius regis: ut in l.quisquis.C.ad.iul.maiest [C. 9.8.5] et propter istos consiliarios dicitur rex habere omnia iura in scrinio pectoris sui [...] quia raro princeps iurista invenitur», Matteo d'Afflitto, al *Liber Augustalis*, I, 37, n. 12, 157.

²⁴ S. Petit-Renaud, 2000, 3-6.

²⁵ F. Autrand, 1981.

senatori annoveravano l'imperatore nel loro ordine (C. 12. 1. 8 *Jus Senatorum*). Così, vediamo un giurista tolosano, Guillaume de Cuhn († 1335), scrivere che i membri del Parlamento «possunt dici senatores»²⁶, e se qualcuno avesse osato oltraggiarli fisicamente, costui si sarebbe reso colpevole di lesa maestà, perché è come se avesse colpito il re²⁷. Dal momento che egli era *empereur en son Royaume*, come lo incensavano i *légistes*, allo stesso modo il Parlamento era il suo Senato, ed aveva facoltà di legiferare assieme a lui: «Et si faciunt magistri camere Parisius»²⁸.

L'enfasi sull'unità corporale non serviva a sancire semplicemente che i supremi magistrati fossero parte del *corpus mysticum* del regno; questo poteva reclamarlo qualunque cetto, o città o corpo sociale²⁹. Nella concezione organologica medievale, in cui il re è il *caput*, e tutte le altre parti sono gli organi e gli arti, il Parlamento diceva di essere non parte del regno, ma del re, facendo con lui un corpo mistico³⁰, cioè il corpo politico del sovrano. Ma poiché sono uno stesso corpo, così come l'autorità regale è una e indivisibile, i due non possono avere volontà distinte e contrastanti³¹.

Come scrisse Étienne Pasquier († 1615), nelle sue *Recherches*, lo scrutinio della *Cour* era un «alambicco»³², in cui il sovrano distillava la sua potestà assoluta per ridurla ai termini della «civiltà della legge». Il processo decisionale era da ritenersi composito, ma la decisione univoca. È con questa idea che il Parlamento osava ricordare al sovrano che ogni volta egli desiderava una legge a loro dire ingiusta, contraria alle antiche leggi, o lesiva di diritti e privilegi, il re non faceva altro che contrariare se stesso: «quando voi la ostacolate [la giustizia], quando la contravvenite, voi siete discorde e contrario a voi stesso. [...] In Francia non c'è che un Re, e del pari non dovrebbe esserci che una sola Giustizia Sovrana»³³. Ancora nel 1767, un anno dopo il *Discorso della Flagellazione*, i togati avrebbero continuato ad affermare imperterriti: «È l'autorità del Re che risiede nel suo Parlamento, che il suo Parlamento esercita, la quale è una e indivisibile»³⁴.

²⁶ B. Brandi, 1892, 124.

²⁷ J. Krynen, 2009, I, 72-74.

²⁸ J. Krynen, 2009, I, 218-219, n. 1. Il passaggio è del XIV secolo ma viene ripreso in più opere del XV secolo, come quella di Cosme Guymier, 1555 (1486), II, 223: «[...] Quod magistri parlamenti possunt facere leges sicut senatus poterat...».

²⁹ E.H. Kantorowicz, 2012, 214-219.

³⁰ «Un Parlement [...] dont le roi en sa personne est le chef et [les] conseillers faisant un corps mystique meslé de gens ecclésiastiques et laïcs, tous en autorité de sénateurs représentant la personne du roi», *Grande remontrance* del 1489 riportata da É. Maugis, 1913, I, 474-375. Trad. it: «Un Parlamento [...] in cui il re nella la sua persona è il capo e i consiglieri formano un corpo mistico, composto di ecclesiastici e laici, tutti con l'autorità di senatori rappresentanti la persona del re».

³¹ «L'Autorité Royale [...] qui anime le corps, qui ne peut être divisée, ny en soy, ny du corps, sans être cause au mesme temps de la ruine de sontout» *Trésor des harangues*, 1668, I, 483 (Arringa di Nicolaï, *Président* della *Chambre des Comptes*). Trad. it: «È l'Autorità Regia che anima il corpo, la quale non può essere divisa, né in sé, né dal corpo, senza essere causa nello stesso tempo della rovina di tutti».

³² E. Pasquier, 1723, II, chap. 4, 66.

³³ «Quand vous empêchez [la justice], quand vous y contravenez, vous estes dissemblables et contraires à vous mesmes. [...] En France n'y a qu'un Roy, et pareillement n'y doit avoir qu'une Souveraine Iustice», Charles Guillart a Francesco I, 24 luglio 1527. In T. Godefroy, 1649, 471.

³⁴ «C'est l'autorité du Roi qui réside dans son Parlement, que son Parlement exerce et qui est une et

3. Giudicare come se il re fosse presente

La costruzione di questa idea di consustanzialità tra il sovrano e il suo Parlamento – che in origine era il ramo giudiziario della *Curia regis* – non si sviluppò in modo conflittuale fin da subito, anzi. I re medievali furono i primi a incoraggiare questa identità, intenti com'erano a spostarsi per mille impellenze, e a desiderare che i giudizi resi dalla suprema corte fossero considerati i loro: come se fossero stati presenti. Proprio a questo si prestò il diffondersi dello *Jus repraesentationis*, il diritto con cui un vicario-sostituto si vedeva comunicare tutti i diritti e i poteri del rappresentato³⁵. Nei fatti, si trattò dello strumento con cui si poteva rendere presente l'immagine della persona assente, tramutando il re in un essere ubiquo. Egli sedeva e giudicava nella *Cour* anche se non fisicamente presente: «La Corte del Parlamento rappresenta il re e il re parla attraverso gli atti della Corte»³⁶. Nelle *ordonnances* del XIV secolo, i sovrani sono i primi a condividere con il Parlamento l'epiteto di «origo iustitiae»³⁷, con l'evidente intento di accreditargli la stessa importanza agli occhi dei ricorrenti. Ma essere la «bocca» del sovrano, nella giurisdizione, significava avere con lui l'eguale potere di sentenziare in modo infallibile, inappellabile e soprattutto secondo equità³⁸.

Anche in questo caso, le istituzioni del diritto romano giocarono un ruolo centrale. Dal momento che la *Cour* giudicava come se fosse il re, i giuristi tra XIII e XIV secolo trovarono naturale assimilare le sue prerogative giudiziarie a quelle dell'antico prefetto del pretorio (*praefectus praetorio*). Esso infatti, come massimo funzionario di palazzo, agiva – secondo un editto di Costantino del 331 – al posto e in luogo dell'imperatore, «vice sacra Principis iudicant»³⁹. In tal senso, le sue sentenze non erano appellabili né riformabili, se non dallo stesso prefetto. L'unica via per riformare un verdetto reso *vice sacra* consisteva dunque nella *supplicatio*, un'umile richiesta all'imperatore in cui lo si pregava, alla luce di nuove evidenze, di far revisionare l'atto (*revisio*). L'accettazione della supplica – una grazia speciale quindi, e non un diritto garantito – faceva sì che l'imperatore rescindesse la sentenza rimettendo la celebrazione di un nuovo processo al prefetto del pretorio stesso⁴⁰. Possiamo affermare, a grandi linee, che questa procedura fu la stessa elaborata dai *légistes* per ricorrere contro gli *arrêts* del Parlamento, la quale divenne nota col nome di *proposition d'erreur*⁴¹. Il re non poteva revocare le sentenze

indivisible», Flammermont, 1895, II, 790.

³⁵ Per approfondire si veda J. Krynen, I, 69-75; H. Hoffmann, 2007 (1974), 133-172.

³⁶ J. Le Coq, 1944 (1514), 16: «Curia parlamenti representat regem et loquitur rex in factis curie».

³⁷ Esempi in: F. Isambert, 1822-1833, VI, 681, VII, 71.

³⁸ Sui giudizi d'equità: A. Padoa-Schioppa, 2014, 61-103; J. Krynen, 2008, 161-197.

³⁹ Fra i primi a fare l'associazione si annovera Jacques de Révigny († 1296). Cfr. A. Padoa-Schioppa, 1999, 113. Vedi anche D. Maffei, 1967.

⁴⁰ G. Purpura, 1974, 224-267.

⁴¹ «[...] Proprie supplicatio est, quando à sententia Regis vel praefecti praetorio, seu parlamenti supplicatur...», P. Rebuffi, 1599 (1550), I, 301, par. 8. Per l'istituto giuridico della *proposition d'erreur* e consimili si ricorra a S. Dauchy, 1988.

d'autorità, ossia cassarle, ma soltanto rescinderle e rimetterle di nuovo al Parlamento.

La presunta unità del sistema iniziò a incrinarsi allorché, a cominciare dal XVI secolo, i sovrani avvertirono l'inconciliabilità delle loro politiche con la giurisprudenza delle *cour souveraines*. In virtù della qualità di co-legislatori (*senatores*) e giudici sovrani, i togati potevano ricorrere al principio dell'equità per moderare, estendere o addirittura vanificare i termini del diritto positivo. Si tratta di una storia ancor più complessa e stratificata, se vogliamo, di quella delle metafore organologiche. Ciò che qui importa è che essi traevano dalla condivisione della regalità questa prerogativa, che rendeva la loro giurisprudenza una forma di normazione surrettizia e concorrente. Ma il tentativo del sovrano di imporsi, quale autentico e unico interprete delle norme, distruggeva, nei fatti, la finzione dell'unità corporale, poiché slegava la volontà del legislatore da quella del giudice-interprete. La cassazione, intesa come annullamento di una sentenza per un errore di diritto – un'errata interpretazione della legge – era addirittura considerata giuridicamente impossibile. Questo perché la *Cour* aveva «omnia iura in scrinio pectoris», ossia non poteva sbagliarsi⁴². Solo un errore di fatto, non imputabile alla conoscenza del diritto, consentiva il ricorso alla *proposition d'erreur*.

Solitamente, si fa cominciare la storia della cassazione con Luigi XIV e l'*Ordonnance Civile* del 1667, o al più presto con l'ordinanza di Blois nel 1579⁴³. Ma ci sono avvisaglie che anticiperebbero la sua comparsa alla prima metà del XVI secolo. Nel 1555 compare l'opera dell'allegorista Guillaume La Perrière († 1565), *Le Miroir politique*, nel cui prologo l'autore si scontra con l'idea di monarchia limitata propugnata da Seyssel. Nel voler dimostrare come il giurista fosse nel torto, si lascia scappare dalla penna che il Parlamento non divideva alcuna autorità con il re, proprio perché quest'ultimo poteva cassare le sue sentenze⁴⁴. Il resto dell'opera non torna più sul tema, ma il dettaglio conserva una sua indubbia importanza, dal momento che i verbi usati – «cassent et annullent» – rappresentano il dittico che compariva negli *arrêts* di cassazione emanati successivamente dal *Conseil du roi*⁴⁵. Ciò può indurre a pensare che, anche se irreperibili, simili *arrêts* fossero già comparsi nella prima metà del XVI secolo. Ancor prima di La Perrière, tra il 1529 e il 1538, due grandi autori e giuristi francesi, Chasseneuz († 1541) e Grassaille († 1582), davano alle stampe i loro rispettivi trattati. Al loro interno, in termini pressoché identici, si dichiara che gli atti del Parlamento non possono essere «rimossi» dal sovrano – il verbo latino è «tollere» – dal momento che la *Cour* è da considerarsi «aequalis cum

⁴² «Sicut omnia iura in scrinio pectoris habet princeps, quod est intelligendum per suos consiliarios [...] ideo in iure isti consiliarii non praesumuntur errasse», P. Rebuffi, 1599, I, 302, par. 16.

⁴³ Il contributo più recente e completo sulla cassazione d'antico regime è R. Martinage-Baranger, 1969, 244-290.

⁴⁴ «[...] Car les Parlemens ne brident pas nos Roys, ains nos Royes les brident, reformat, et en cas de coulpe, punissent, cassent et annullent leurs arrestz quand bon leur semble», La Perrière, 1555, 22-23. Trad. it: «[...] Perché i Parlamenti non frenano i nostri Re, al contrario sono i nostri Re che li frenano, li riformano, e in caso di colpa, li puniscono, cassando e annullando le loro sentenze ogni volta che lo ritengono opportuno».

⁴⁵ Esempi in Valois, 1888, 376, 380.

rege», uguale al re⁴⁶. Come lo storico sa fin troppo bene, la negazione di un'idea è la prova flagrante della sua esistenza, ed è quindi lecito suggerire che questa precisazione fosse l'avvisaglia di un cambiamento in atto. Questi autori, anche se a favore del primato della *royauté*, cercavano nella teoria della condivisione corporale l'argine costituzionale con cui limitare il sovrano rinascimentale, sempre più potente e conscio delle sue prerogative⁴⁷. Si tratterebbe, in questo senso, di una prima declinazione «rigida» – vale a dire giuridica – dell'idea di consustanzialità, recepita e assorbita in modo proprio dai giuristi francesi. Ad essa, dopo il Cinquecento, sarebbe seguita quella affine di indivisibilità.

Come si può apprezzare, la finzione organologica «*pars corporis regis*» ebbe delle ricadute tutt'altro che teoriche nella monarchia francese, e aiutò a costruire un'idea di giurisdizione terza e impersonale, di contro a quella «politica» e interessata del sovrano. Ogni qual volta il re inveiva contro il Parlamento, imputandogli il desiderio di usurpare la sua prerogativa, questo rifiutava di scendere nei particolari della disputa senza prima aver ricordato che l'autorità del re era una e indivisibile, e che tutto ciò che i magistrati facevano era in nome del Re. Ma questo Re non era la persona fisica che cingeva la corona in quel dato momento storico; esso era il suo immortale corpo politico, perfetto e incapace di agire contro il diritto e la costituzione del reame. Quello che i magistrati pretendevano di animare e di rappresentare era dunque un re invisibile, una figura ideale e incorporea, un'«arca santa» del diritto che parlava tramite un sacerdozio giuridico⁴⁸.

Le categorie storiografiche di *justice déléguée* e *justice retenue* appaiono fuorvianti per spiegare contro quale modello di giustizia si scagliava il *Discours de la Flagellation*, e non riescono a rendere conto di quello spessore politico, dottrinale, simbolico e ideologico che l'alta magistratura ebbe rispetto alla stessa costruzione dello Stato francese, e prima di esso del diritto pubblico.

Rimane tuttavia curioso vedere come la storia di una *fictio* inerisca tanto l'agire politico quanto quello procedurale-giuridico. La creazione di figure astratte, dotate di ogni virtù, sembra infatti una costante necessaria sia a governare, sia a difendere il bisogno e l'agire del diritto. Esse assolvono a un bisogno di unità e legittimità che possiamo riscontrare nella personalità dello Stato, o nella democrazia rappresentativa, per finire all'Individuo astratto con i suoi diritti indefettibili. Ritornano le parole di E. Kantorowicz: «Non credo che qualsiasi teoria politica avrebbe potuto funzionare nel Medioevo senza una qualche concezione o 'metafora della perfezione', e vi è ogni ragione di chiedersi se lo potrebbe anche oggi»⁴⁹.

⁴⁶ «De eius potestate et praeeminentia in iurisdictione, quod est aequalis cum rege, ita quod Rex ex sua ordinaria potestate non potest tollere ex quae acta sunt per eius parlamenta. Imo etiam de plenitudine potestatis ordinata» B. Chasseneuz, 1546 (1529), 148a; «De huiusmodi parlamenti[...] de eius potestate equali cum rege, qui ex potestate ordinata tollere non potest gesta per parlamentum [...] quia personam regis repraesentat», C. Grassaille, 1538, 160.

⁴⁷ Cfr., W.F. Church, 1941, 43-74.

⁴⁸ Cfr. la tesi di M.-F. Renoux-Zagamé, 1997, 143-186.

⁴⁹ E.H. Kantorowicz, 2012, 141, n. 168.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

ALATRI Paolo, 1977, *Parlamenti e lotta politica nella Francia del Settecento*. Laterza, Roma-Bari.

ALIMENTO Antonella, 1995, *Riforme fiscali e crisi politiche nella Francia di Luigi XV. Dalla «taille tarifée» al catasto generale*. Olschki, Firenze.

ALVAZZI DEL FRATE Paolo, 1999, *Il giudice naturale. Prassi e dottrina in Francia dall'Ancien régime alla Restaurazione*. Viella, Roma.

ANTOINE Michel, 1970, *Le Conseil du Roi sous le règne de Louis XV*. Droz, Paris-Genève.

ANTOINE Michel, 1989, *Louis XV*. Fayard, Paris.

AUTRAND Françoise, 1981, *Naissance d'un grand corps de l'État: les gens du Parlement de Paris, 1345-1454*. Publications de la Sorbonne, Paris.

BALDO degli Ubaldi, *Super feudis*. Ed. Lugduni, 1536.

BRANDI Brando, 1892, *Notizie intorno a Guillelmus de Cunio. Le sue opere e il suo insegnamento a Tolosa*. Forzani e C. tipografi del senato, Roma.

CARVALE Mario, 1994, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*. Il Mulino, Bologna.

CHASSENEUZ Barthelemy de, 1529, *Catalogus gloriae mundi*. Ed. Lyon, 1546.

CHURCH William Farr, 1941, *Constitutional Thought in sixteenth-century France*. Harvard Historical Studies, XLVII, Cambridge.

CINO da Pistoia, 1314, *Lectura super Codicem*. Ed. Francofurti, 1578.

DAUCHY Serge, 1998, *Les voies de recours extraordinaires: proposition d'erreur et requête civile* (Travaux et recherches de l'Université de droit, d'économie et de sciences sociales de Paris, série sciences historiques, n° 26). Puf, Paris.

EGIDIO ROMANO, *De Regimine principum*. Ed. Roma 1607.

EGRET Jean, 1970, *Louis XV et l'opposition parlementaire. 1715-1774*. Colin, Paris.

FLAMMERMONT Jules, 1895, *Remontrances du Parlement de Paris au XVIIIe siècle*. 2 voll. Ed. Paris.

GODEFROY Théodore, 1649, *Le Cérémonial françois*, 2 voll. Ed. Paris.

GRASSAILLE Charles de, 1538, *Regalium Franciae libri duo*. Ed. Lyon.

GUYMIER Cosme, 1486, *Commentaire sur la Pragmatique Sanction*. Ed. Paris, 1555.

HANLEY Sarah, 1983, *The Lit de Justice of the Kings of France*. Princeton University Press, Princeton.

HINRICHS Ernst, 1982, «"Giustizia contro amministrazione". Aspetti del conflitto politico attorno al sistema della crisi d'Ancien régime». In *La società francese dall'Ancien Régime alla Rivoluzione*, a cura di C. Capra, 199-227. Il Mulino, Bologna.

HOFFMANN Hasso, 2007 (1974), *Rappresentanza-rappresentazione. Parola e concetto dall'antichità all'Ottocento*. Giuffrè, Milano.

ISAMBERT François (et alii), 1821-33, *Recueil général des anciennes lois françaises depuis l'an 420 jusqu'à la révolution de 1789*. 29 voll. Paris.

KANTOROWICZ Ernst Hartwig, 2012 (1957), *I due corpi del re, L'idea di regalità nella teologia politica medievale*. Einaudi, Torino.

KRYNEN Jacques, 2008, «Le problème et la querelle de l'interprétation de la loi, en France, avant la Révolution». In *Revue historique de droit français et étranger*, vol. 86, No. 2, 161-197.

KRYNEN Jacques, 2009, *L'État de justice. France, XIIIe-XXe siècle*, 2 voll. Gallimard, Paris.

LA PERRIERE Guillaume, 1555, *Le Miroir politique, contenant diverses manieres de gouverner...* Ed. Lyon.

LAURIERE Eusèbe (et alii), 1729-1843, *Ordonnances des rois de France de la troisième race*, t.XXI. Paris.

LE COQ Jean, 1514, *Quaestiones*. Ed. M. Boulet, Paris, 1944.

LE ROY LADURIE Emmanuel, 1991, *L'Ancien Régime. De Louis XIII à Louis XV, 1610-1770*.

Hanchette, Paris.

MAFFEI Domenico, 1967, «Il giudice testimone e una 'quaestio' di Jacques de Révigny» (Ms. Bon. Coll. Hisp. 82). In *Tijdschrit voor Rechtsgeschiedenis*, n. 35, 54-75.

MARTINAGE-BARANGER Renée, 1969, «Les idèes sur la cassation au XVIIIe siècle». In *Revue historique de droit français et étranger*, Quatrième série, vol. 47, 244-290.

MASTELLONE Salvo, 1972, *Venalità e machiavellismo in Francia (1572-1610) all'origine della mentalità politica borghese*. Olschki, Firenze.

MAUGIS Édouard, 1913, *Histoire du Parlement de Paris*, 3 voll. A. Picard, Paris.

MOUSNIER Roland (et alii), 1970, *Le Conseil du Roi de Louis XII à la Revolution*. Puf, Paris.

MOUSNIER Roland, 1971, *La venalité des offices sous Henri IV e Louis XIII*. Puf, Paris.

MOUSNIER Roland, 1974, *Les institutions de la France sous la monarchie absolue*, 2 voll. Puf, Paris.

OLIVIER-MARTIN François, 1950, *L'absolutisme français. Cour d'Histoire du droit public français 1950/51*. Les cours de droit, Paris.

PAGES Georges, 1973, «La venalità degli uffici nell'antica Francia». In *Lo Stato moderno*, a cura di Ettore Rotelli, Pierangelo Schiera, vol. III, 227-244. Il Mulino, Bologna.

PENNINGTON Kenneth, 1993, *The Prince and the Law. 1200-1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition*. University of California press, Berkeley-Los Angeles.

PETIT-RENAUD Sophie, 2000, «Le roi, les légistes et le parlements de Paris aux XIV^e et XV^e siècles: contradictions dans la perception du pouvoir de "faire loy"?». In *Cahiers de recherches médiévales et humanistes* [en ligne], n. 7, in: <https://journals.openedition.org/crm/889>

PADOA-SCHIOPPA Antonio, 1999, «Sur la conscience du juge dans le *ius commune* européen». In J.-M. Carbasse et alii, *La Conscience du juge dans la tradition juridique européenne*. Puf, Paris.

PADOA-SCHIOPPA Antonio, 2014, «Equità nel diritto medievale e moderno: spunti della dottrina». In *Rivista di storia del diritto italiano*, Anno LXXXVII, vol. LXXVII, 5-44.

PASQUIER Etienne, *Œuvres*, 2. voll. Amsterdam, 1732.

PURPURA Gianfranco, 1974, «Ricerche sulla Supplicatio avverso la sentenza del prefetto del pretorio». In *Annali del Seminario giuridico di Palermo*, vol. XXXV, Palermo.

QUAGLIONI Diego, 1994, «I limiti del principe legibus solutus nel pensiero giuridico-politico della prima età moderna». In *Giustizia, potere e corpo sociale*, a cura di I. Mattozzi, 55-71. Clueb, Bologna.

QUAGLIONI Diego, 2008, «Dal costituzionalismo medievale al costituzionalismo moderno». In *Annali del Seminario giuridico dell'Università di Palermo*, n. 52.

REBUFFI Pierre, 1550, *Commentaria in constitutiones seu ordinationes regias*. Ed. Lugduni, 1599.

RENOUX-ZAGAME Marie-Franz, 1997, «Du juge-prêtre au roi idole. Droit divin et constitution de l'État dans la pensée juridique française à l'aube des Temps modernes». In J.-L. THIREAU (sous la dir.), *Le Droit entre laïcisation et néo-sacralisation*. Puf, Paris.

RUSQUEC Emmanuel, 1997, *L'Affaire La Chalotais*. Ouest-France, Rennes.

SEYSSEL Claude de, 1519, *La Grande Monarchie de France*. Ed. Paris, 1558.

SEYSSEL Claude de, 1544, *Appian Alexandrin, historian grec, des guerres des romains liures XI*. Ed. Paris, 1573.

SHENNAN Hospheh Hugh, 1968, *The Parlement of Paris*. Cornell University Press, Ithaca-New York.

SUEUR Philippe, 1989, *Histoire du droit public français XVe-XVIIIe siècle*, 2 voll. Puf, Paris.

TEYSSEIRE Daniel, 1995, «Un modèle autoritaire: le discours de "la flagellation"». In *Mots*, n°43, *Acte d'autorité, discours autoritaires*, 118-127.

GILBAUT Laurent, 1668, *Trésor des harangues*, 2 voll. Bobin & LeGras, Paris.

VALOIS Noël, 1888, *Le Conseil du Roi aux XIVe, XVe et XVIe siècle. Nouvelles recherches suivies d'arrêts et des procès-verbaux du Conseil*. Picard, Paris.